

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1008/88 del Consiglio, del 21 marzo 1988, relativo all'applicazione della decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Austria che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla ...** 1
Decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Austria, del 23 dicembre 1987, che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla 2
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1009/88 del Consiglio, del 21 marzo 1988, relativo all'applicazione della decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Finlandia che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla ...** 4
Decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Finlandia, del 10 dicembre 1987, che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla 5
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1010/88 del Consiglio, del 21 marzo 1988, relativo all'applicazione della decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Islanda che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla ...** 7
Decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Islanda, del 25 febbraio 1988, che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla 8
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1011/88 del Consiglio, del 21 marzo 1988, relativo all'applicazione della decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Norvegia che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla ...** 9
Decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Norvegia, del 23 dicembre 1987, che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla 10

★ Regolamento (CEE) n. 1012/88 del Consiglio, del 21 marzo 1988, relativo all'applicazione della decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Svezia che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla ...	11
Decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Svezia, dell'11 dicembre 1987, che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla	12
★ Regolamento (CEE) n. 1013/88 del Consiglio, del 21 marzo 1988, relativo all'applicazione della decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Svizzera che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla ...	13
Decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Svizzera, del 14 dicembre 1987, che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla	14
Regolamento (CEE) n. 1014/88 della Commissione, del 15 aprile 1988, relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica del Niger a titolo di aiuto alimentare	15
Regolamento (CEE) n. 1015/88 della Commissione, del 15 aprile 1988, relativo a varie forniture di cereali al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare	18
Regolamento (CEE) n. 1016/88 della Commissione, del 18 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	22
Regolamento (CEE) n. 1017/88 della Commissione, del 18 aprile 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	24
Regolamento (CEE) n. 1018/88 della Commissione, del 18 aprile 1988, relativo alle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di aprile 1988 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	26
Regolamento (CEE) n. 1019/88 della Commissione, del 18 aprile 1988, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia ...	28
Regolamento (CEE) n. 1020/88 della Commissione, del 18 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	29

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

88/220/CEE :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ★ Direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda la politica d'investimento di alcuni o.i.c.v.m. | 31 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

88/221/CEE :

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ★ Decisione del Consiglio, del 28 marzo 1988, che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore delle disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune contenute nei trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi | 33 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

Commissione

88/222/CEE :

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ★ Decisione della Commissione, del 5 aprile 1988, che dichiara indenni dal <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (cocciniglia di San José) determinati Stati membri o regioni di Stati membri | 41 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

88/223/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 5 aprile 1988, che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe, per le patate da consumo originarie di Cuba, ad alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE 44**

88/224/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 7 aprile 1988, che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe, per le patate da consumo originarie della Turchia, ad alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE 48**

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 3759/87 del Consiglio, del 30 novembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (GU n. L 359 del 21.12.1987) 51**

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 113/88 della Commissione, del 15 gennaio 1988, che fissa, per il 1988, il massimale indicativo per l'importazione in Portogallo di olio d'oliva e di pannelli (GU n. L 12 del 16.1.1988) 51**

Rettifica del regolamento (CEE) n. 788/88 della Commissione, del 24 marzo 1988, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (GU n. L 81 del 26.3.1988) 51

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1008/88 DEL CONSIGLIO
del 21 marzo 1988**

**relativo all'applicazione della decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Austria
che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione
della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria⁽¹⁾ è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante di detto accordo, il comitato misto ha adottato la decisione n. 3/87 che modifica tale protocollo;

considerando che è necessario applicare questa decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È applicabile nella Comunità la decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Austria.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. TÖPFER

⁽¹⁾ GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 2.

DECISIONE N. 3/87 DEL COMITATO MISTO CEE-AUSTRIA

del 23 dicembre 1987

che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato « protocollo n. 3 », in particolare l'articolo 28,

considerando che il protocollo n. 3 è stato modificato con la decisione n. 2/86 del comitato misto CEE-Austria del 27 maggio 1986 a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee al fine di assicurare una buona applicazione del regime commerciale previsto dai protocolli risultanti da detta adesione;

considerando che, per tener conto delle semplificazioni della documentazione relativa alla prova dell'origine introdotte nel protocollo n. 3 con la decisione n. 3/86 del comitato misto CEE-Austria del 10 dicembre 1986, è necessario modificare le disposizioni previste dal protocollo n. 3 relative all'adesione della Spagna e del Portogallo,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 è modificato nel modo seguente:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 7, all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma e all'articolo 26 sono sopresse le parole « il Portogallo ».
- 2) All'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1 e all'articolo 27, paragrafo 1 e 2, le parole « sei paesi » sono sostituite da « cinque paesi ».
- 3) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 5, terzo comma è sostituito dal testo seguente:

« I certificati EUR 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti: "délivré a posteriori", "udstedt efterfølgende", "nachträglich ausgestellt", "εκδοθέν εκ των υστέρων", "issued retrospectively", "expedido a posteriori", "rilasciato a posteriori", "afgegeven a posteriori", "emitido a posteriori", "annettu jälkikäteen", "utgefid eftir a", "utstedt senere", "utfärdat i efterhand". »
- 4) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 6, primo comma è sostituito dal testo seguente:

« 6. In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato EUR 1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato compilato sulla base dei documenti d'esportazione che sono in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare una delle menzioni seguenti: "duplicata", "duplicaat", "Duplikat", "αντίγραφο", "duplicado", "duplicato", "duplicate", "segunda via", "kaksoiskappale", "eftirrit". »

- 5) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

« 7. Nei casi di cui al paragrafo 6, lettera a), la casella n. 7 "Osservazioni" del certificato EUR 1 reca una delle menzioni seguenti: "Procédure simplifiée", "Fonrenklet procedure", "Vereinfachtes Verfahren", "απλουστευμένη διαδικασία", "Simplified procedure", "Procedimiento simplificado", "Procedura simplificata", "Vereenvoudigde procedure", "Procedimiento simplificado", "Yksinkertaistettu menettely", "Einföldud afgreidsla", "Forenklet prosedyre", "Förenklad procedur". »

- 6) All'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 6. a) Il paragrafo 1, lettera a) si applica, mutatis mutandis, ai prodotti contemplati dalle fatture redatte in Spagna nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1.

b) Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 relative all'apposizione della sigla "ES" si applicano, mutatis mutandis, alle fatture redatte nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1. »

- 7) Sono inseriti gli articoli seguenti:

« Articolo 25

Per l'applicazione delle disposizioni del protocollo addizionale relative ai prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e di Melilla, si applica mutatis mutandis il presente protocollo con riserva delle condizioni particolari di cui agli articoli da 25 bis a 25 quinquies.

Articolo 25 bis

Nell'espressione "Comunità" utilizzata nel presente protocollo non rientrano le Isole Canarie, né Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunità", non rientrano i prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e di Melilla.

Articolo 25 ter

1. I paragrafi seguenti sono applicabili in sostituzione degli articoli 1, 2 e 3 ed i riferimenti a detti articoli si applicano mutatis mutandis al presente articolo.

2. Sono considerati come :

a) prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e di Melilla :

i) i prodotti totalmente ottenuti nelle Isole Canarie o a Ceuta e a Melilla ;

ii) i prodotti ottenuti nelle Isole Canarie o a Ceuta e a Melilla nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati al punto i), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto concerne i prodotti originari ai sensi del presente protocollo dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, della Svizzera oppure della Comunità qualora essi siano soggetti nelle Isole Canarie o a Ceuta e a Melilla a lavorazioni o trasformazioni insufficienti previste all'articolo 5, paragrafo 3 ;

b) prodotti originari dell'Austria :

i) i prodotti totalmente ottenuti in Austria ;

ii) i prodotti ottenuti in Austria e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati al punto i), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti originari ai sensi del presente protocollo delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, della Svizzera oppure della Comunità quando essi sono sottoposti a lavorazioni o trasformazioni a condizione che queste siano superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

3. Le Isole Canarie e Ceuta e Melilla sono considerate come un solo territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le menzioni "Austria" e "Isole Cana-

rie, Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato EUR 1 e nella casella 1 del formulario EUR 2. Inoltre, quando trattasi di "prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla", il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR 1 e nella casella 8 del formulario EUR 2.

Quando delle fatture sono redatte nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla nell'ambito delle disposizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, l'esportatore o il suo rappresentante abilitato deve fare risultare chiaramente, mediante la sigla "CCM", i prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e di Melilla.

5. I prodotti enumerati all'elenco C sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Ciò nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

Articolo 25 quater

Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 25 quinquies

L'articolo 23 non viene applicato negli scambi tra le Isole Canarie o Ceuta e Melilla da un lato e l'Austria dall'altro. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987. L'articolo 24, paragrafo 6 figurante nell'articolo 1, punto 6 della presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1992.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1987.

Per il comitato misto

Il Presidente

G. WAAS

REGOLAMENTO (CEE) N. 1009/88 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1988

relativo all'applicazione della decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Finlandia che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica finlandese⁽¹⁾ è stato firmato il 5 ottobre 1973 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1974;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, il comitato misto ha adottato la decisione n. 3/87 che modifica tale protocollo;

considerando che è necessario applicare questa decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È applicabile nella Comunità la decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Finlandia.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

K. TÖPFER

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 28. 11. 1973, pag. 2.

DECISIONE N. 3/87 DEL COMITATO MISTO CEE-FINLANDIA

del 10 dicembre 1987

che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato « protocollo n. 3 », in particolare l'articolo 28,

considerando che il protocollo n. 3 è stato modificato con la decisione n. 2/86 del comitato misto CEE-Finlandia del 9 giugno 1986 a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee al fine di assicurare una buona applicazione del regime commerciale previsto dai protocolli risultanti da detta adesione ;

considerando che, per tener conto delle semplificazioni della documentazione relativa alla prova dell'origine introdotte nel protocollo n. 3 con la decisione n. 3/86 del comitato misto CEE-Finlandia dell'11 dicembre 1986, è necessario modificare le disposizioni previste dal protocollo n. 3 relative all'adesione della Spagna e del Portogallo,

DECIDE :

Articolo 1

Il protocollo n. 3 è modificato nel modo seguente :

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 7, all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma e all'articolo 26 sono soppresse le parole « il Portogallo ».
- 2) All'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1 e all'articolo 27, paragrafo 1 e 2, le parole « sei paesi » sono sostituite da « cinque paesi ».
- 3) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 5, terzo comma è sostituito dal testo seguente :

« I certificati EUR 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti : "délivré a posteriori", "udstedt efterfølgende", "nachträglich ausgestellt", "εκδοθέν εκ των υστέρων", "issued retrospectively", "expedido a posteriori", "rilasciato a posteriori", "afgegeven a posteriori", "emitido a posteriori", "annettu jälkikäteen", "utgefird eftir a", "utstedt senere", "utfärdar i efterhand". »
- 4) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 6, primo comma è sostituito dal testo seguente :

« 6. In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato EUR 1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato compilato sulla base dei documenti d'esportazione che sono in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare una delle menzioni seguenti : "duplicata", "duplicaat", "Duplikat", "αντίγραφο", "duplicado", "duplicato", "duplicate", "segunda via", "kaksoiskappale", "eftirrit". »

- 5) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente :

« 7. Nei casi di cui al paragrafo 6, lettera a), la casella n. 7 "Osservazioni" del certificato EUR 1 reca una delle menzioni seguenti : "Procédure simplifiée", "Fonrenklet procedure", "Vereinfachtes Verfahren", "απλουστευμένη διαδικασία", "Simplified procedure", "Procedimiento simplificado", "Procedura simplificata", "Vereenvoudigde procedure", "Procedimiento simplificado", "Yksinkertaistettu menettely", "Einföldud afgreidsla", "Forenklet prosedyre", "Förenklad procedur". »

- 6) All'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 6. a) Il paragrafo 1, lettera a) si applica, mutatis mutandis, ai prodotti contemplati dalle fatture redatte in Spagna nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1.

b) Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 relative all'apposizione della sigla "ES" si applicano, mutatis mutandis, alle fatture redatte nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1. »

- 7) Gli articoli seguenti sono inseriti :

« Articolo 25

Per l'applicazione delle disposizioni del protocollo addizionale relative ai prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e di Melilla, si applica mutatis mutandis il presente protocollo con riserva delle condizioni particolari di cui agli articoli da 25 bis a 25 quinquies.

Articolo 25 bis

Nell'espressione "Comunità" utilizzata nel presente protocollo non rientrano le Isole Canarie né Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunità", non rientrano i prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e di Melilla.

Articolo 25 ter

1. I paragrafi seguenti sono applicabili in sostituzione degli articoli 1, 2 e 3 ed i riferimenti a detti articoli si applicano mutatis mutandis al presente articolo.

2. Sono considerati come :
- a) prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e di Melilla :
- i) i prodotti totalmente ottenuti nelle Isole Canarie o a Ceuta e a Melilla ;
 - ii) i prodotti ottenuti nelle Isole Canarie o a Ceuta e a Melilla nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati al punto i), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto concerne i prodotti originari ai sensi del presente protocollo della Finlandia, dell'Austria, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, della Svizzera oppure della Comunità qualora essi siano soggetti nelle Isole Canarie o a Ceuta e a Melilla a lavorazioni o trasformazioni insufficienti previste all'articolo 5, paragrafo 3 ;
- b) prodotti originari della Finlandia :
- i) i prodotti totalmente ottenuti in Finlandia ;
 - ii) i prodotti ottenuti in Finlandia e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati al punto i), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti originari ai sensi del presente protocollo delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla, dell'Austria, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, della Svizzera oppure della Comunità quando essi sono sottoposti a lavorazioni o trasformazioni a condizione che queste siano superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
3. Le Isole Canarie e Ceuta e Melilla sono considerate come un solo territorio.
4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le menzioni "Finlandia" e "Isole

Canarie, Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato EUR 1 e nella casella 1 del formulario EUR 2. Inoltre, quando trattasi di "prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla", il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR 1 e nella casella 8 del formulario EUR 2.

Quando delle fatture sono redatte nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla nell'ambito delle disposizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, l'esportatore o il suo rappresentante abilitato deve fare risultare chiaramente, mediante la sigla "CCM", i prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e di Melilla.

5. I prodotti enumerati all'elenco C sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Ciò nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

Articolo 25 quater

Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 25 quinquies

L'articolo 23 non viene applicato negli scambi tra le Isole Canarie o Ceuta e Melilla da un lato e la Finlandia dall'altro. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987. L'articolo 24, paragrafo 6 figurante nell'articolo 1, punto 6 della presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1992.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1987.

Per il comitato misto

Il Presidente

P. BENAVIDES

REGOLAMENTO (CEE) N. 1010/88 DEL CONSIGLIO**del 21 marzo 1988****relativo all'applicazione della decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Islanda che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islandese ⁽¹⁾ è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° aprile 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante di detto accordo, il comitato misto ha adottato la decisione n. 3/87 che modifica tale protocollo;

considerando che è necessario applicare questa decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

È applicabile nella Comunità la decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Islanda.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente***K. TÖPFER**

(¹) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 2.

DECISIONE N. 3/87 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA**del 25 febbraio 1988****che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato « protocollo n. 3 », in particolare l'articolo 28,

considerando che il protocollo n. 3 è stato modificato con la decisione n. 2/86 del comitato misto CEE-Islanda, del 20 giugno 1986, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee al fine di assicurare una buona applicazione del regime commerciale previsto nei protocolli risultanti da detta adesione ;

considerando che, per tener conto delle semplificazioni della documentazione relativa alla prova dell'origine introdotte nel protocollo n. 3 con la decisione n. 3/86 del comitato misto CEE-Islanda, del 1° dicembre 1986, è necessario completare le disposizioni previste agli articoli 24 e 25 ter del protocollo n. 3 relative all'adesione della Spagna e del Portogallo,

DECIDE :

Articolo 1

Il protocollo n. 3 è modificato come segue :

1) All'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente :

- « 6. a) Il paragrafo 1, lettera a) si applica, mutatis mutandis, ai prodotti contemplati dalle fatture redatte in Spagna nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1.

b) Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 relative all'apposizione della sigla "ES" si applicano, mutatis mutandis, alle fatture redatte nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1. »

2) All'articolo 25 ter, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente :

« Quando delle fatture sono redatte nelle Isole Canarie o a Ceuta o a Melilla nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1, l'esportatore o il suo rappresentante abilitato è tenuto a far risultare chiaramente, mediante la sigla "CCM", i prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987. L'articolo 24, paragrafo 6 figurante all'articolo 1, punto 1 della presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1992.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1988.

Per il comitato misto

Il Presidente

E. BENEDIKTSSON

REGOLAMENTO (CEE) N. 1011/88 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1988

relativo all'applicazione della decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Norvegia che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia⁽¹⁾ è stato firmato il 14 maggio 1973 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante di detto accordo, il comitato misto ha adottato la decisione n. 3/87 che modifica tale protocollo;

considerando che è necessario applicare questa decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È applicabile nella Comunità la decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Norvegia.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

K. TÖPFER

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag. 2.

DECISIONE N. 3/87 DEL COMITATO MISTO CEE-NORVEGIA

del 23 dicembre 1987

che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973,

visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato « protocollo n. 3 », in particolare l'articolo 28,

considerando che il protocollo n. 3 è stato modificato con la decisione n. 2/86 del comitato misto CEE-Norvegia, del 22 maggio 1986, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee al fine di assicurare una buona applicazione del regime commerciale previsto nei protocolli risultanti da detta adesione ;

considerando che, per tener conto delle semplificazioni della documentazione relativa alla prova dell'origine introdotte nel protocollo n. 3 con la decisione n. 3/86 del comitato misto CEE-Norvegia, del 15 dicembre 1986, è necessario completare le disposizioni previste agli articoli 24 e 25 ter del protocollo n. 3 relative all'adesione della Spagna e del Portogallo,

DECIDE :

Articolo 1

Il protocollo n. 3 è modificato come segue :

1) All'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente :

- « 6. a) Il paragrafo 1, lettera a) si applica, mutatis mutandis, ai prodotti contemplati dalle fatture redatte in Spagna nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1.

- b) Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 relative all'apposizione della sigla "ES" si applicano, mutatis mutandis, alle fatture redatte nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1. »

2) All'articolo 25 ter, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente :

- « Quando delle fatture sono redatte nelle Isole Canarie o a Ceuta o a Melilla nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1, l'esportatore o il suo rappresentante abilitato è tenuto a far risultare chiaramente, mediante la sigla "CCM", i prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987. L'articolo 24, paragrafo 6 figurante all'articolo 1, punto 1 della presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1992.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1987.

Per il comitato misto

Il Presidente

P. BENAVIDES

REGOLAMENTO (CEE) N. 1012/88 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1988

relativo all'applicazione della decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Svezia che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia ⁽¹⁾ è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante di detto accordo, il comitato misto ha adottato la decisione n. 3/87 che modifica tale protocollo;

considerando che è necessario applicare questa decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È applicabile nella Comunità la decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Svezia.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

K. TÖPFER

(1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 97.

DECISIONE N. 3/87 DEL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA**dell'11 dicembre 1987****che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato « protocollo n. 3 », in particolare l'articolo 28,

considerando che il protocollo n. 3 è stato modificato con la decisione n. 2/86 del comitato misto CEE-Svezia, del 13 maggio 1986, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee al fine di assicurare una buona applicazione del regime commerciale previsto nei protocolli risultanti da detta adesione ;

considerando che, per tener conto delle semplificazioni della documentazione relativa alla prova dell'origine introdotte nel protocollo n. 3 con la decisione n. 3/86 del comitato misto CEE-Svezia, dell'8 dicembre 1986, è necessario completare le disposizioni previste agli articoli 24 e 25 ter del protocollo n. 3 relative all'adesione della Spagna e del Portogallo,

DECIDE :

Articolo 1

Il protocollo n. 3 è modificato come segue :

1) All'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente :

- « 6. a) Il paragrafo 1, lettera a) si applica, *mutatis mutandis*, ai prodotti contemplati dalle fatture redatte in Spagna nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1.

- b) Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 relative all'apposizione della sigla "ES" si applicano, *mutatis mutandis*, alle fatture redatte nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1. »

2) All'articolo 25 ter, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente :

- « Quando delle fatture sono redatte nelle Isole Canarie o a Ceuta o a Melilla nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1, l'esportatore o il suo rappresentante abilitato è tenuto a far risultare chiaramente, mediante la sigla "CCM", i prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987. L'articolo 24, paragrafo 6 figurante all'articolo 1, punto 1 della presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1992.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1987.

Per il comitato misto

Il Presidente

Stig BRATTSTRÖM

REGOLAMENTO (CEE) N. 1013/88 DEL CONSIGLIO**del 21 marzo 1988****relativo all'applicazione della decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Svizzera che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera⁽¹⁾ è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante di detto accordo, il comitato misto ha adottato la decisione n. 3/87 che modifica tale protocollo;

considerando che è necessario applicare questa decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È applicabile nella Comunità la decisione n. 3/87 del comitato misto CEE-Svizzera.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

K. TÖPFER

⁽¹⁾ GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 189.

DECISIONE N. 3/87 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA

del 14 dicembre 1987

che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato « protocollo n. 3 », in particolare l'articolo 28,

considerando che il protocollo n. 3 è stato modificato con la decisione n. 2/86 del comitato misto CEE-Svizzera, del 28 maggio 1986, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee al fine di assicurare una buona applicazione del regime commerciale previsto nei protocolli risultanti da detta adesione;

considerando che, per tener conto delle semplificazioni della documentazione relativa alla prova dell'origine introdotte nel protocollo n. 3 con la decisione n. 3/86 del comitato misto CEE-Svizzera, del 9 dicembre 1986, è necessario completare le disposizioni previste agli articoli 24 e 25 ter del protocollo n. 3 relative all'adesione della Spagna e del Portogallo,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 è modificato come segue:

1) All'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

- « 6. a) Il paragrafo 1, lettera a) si applica, *mutatis mutandis*, ai prodotti contemplati dalle fatture redatte in Spagna nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1.

- b) Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 relative all'apposizione della sigla "ES" si applicano, *mutatis mutandis*, alle fatture redatte nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1.»

2) All'articolo 25 ter, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

- « Quando delle fatture sono redatte nelle Isole Canarie o a Ceuta o a Melilla nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1, l'esportatore o il suo rappresentante abilitato è tenuto a far risultare chiaramente, mediante la sigla "CCM", i prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987. L'articolo 24, paragrafo 6 figurante all'articolo 1, punto 1 della presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1992.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1987.

Per il comitato misto

Il Presidente

P. BENAVIDES

REGOLAMENTO (CEE) N. 1014/88 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 1988****relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica del Niger a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 3785/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, con decisione del 15 dicembre 1987 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore della Repubblica del Niger, la Commissione ha assegnato a questo paese 5 000 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾ ; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di granturco a favore della Repubblica del Niger a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Azione n. (1):** 80/88.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** OPVN (Office des Produits Vivriers du Niger), BP 474, Niamey (tel. 73 51 68, telex 5323 NI).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Ambassade du Niger, av. Franklin Roosevelt 78, B-1050 Bruxelles (tel. 648 61 40).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Repubblica del Niger.
6. **Prodotto da mobilitare:** granturco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 4).
8. **Quantitativo globale:** 5 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 1 in 7 parti: I: 500 t Agadez; II: 500 t Diffa; III: 250 t Dosso; IV: 250 t Maradi; V: 1 500 t Niamey; VI: 1 000 t Tahoua; VII: 1 000 t Zinder.
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 1 e).
Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
« ACTION N° 80/88 / DON DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ».
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:**
ADRESSES DES AGENCES DE L'OPVN AU NIGER :

Lieu	Boîte postale	Téléphone	Télex
Niamey	474 Niamey	73 51 68	OPVN 5323 NI
Dosso	29 Dosso	65 01 53	
Agadez	21 Agadez	44 01 35	
Maradi	183 Maradi	41 02 96	
Tahoua	14 Tahoua	61 05 78	
Zinder	240 Zinder	51 03 48	
Diffa	12 Diffa	54 00 28	
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 15 al 31 maggio 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 30 giugno 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 3 maggio 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17 maggio 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 1° al 15 giugno 1988;
 - c) data limite per la fornitura: 15 luglio 1988.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**
Restituzione applicabile il 15 aprile 1988 fissata dal regolamento (CEE) n. 815/88 (GU n. L 83 del 29. 3. 1988, pag. 18).

Note:

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: M. Teissonnière, BP 10388, Niamey (Niger) (tel. 73 23 60, telex DELEGFED 5267 NI (NIGER)).
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

- (4) Ai fini di un eventuale insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
 - 235 01 32
 - 236 20 05
 - 236 10 97
 - 235 01 30

- (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1015/88 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 1988****relativo a varie forniture di cereali al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 3785/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che con decisioni del 15 aprile 1987 e del 18 gennaio 1988, relative alla concessione di un aiuto alimentare a favore del PAM, la Commissione ha assegnato a questo organismo 19 178 t di cereali;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di cereali a favore del PAM a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano negli allegati.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

1. **Azioni nn. (1):** 163-165/88.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Swaziland, Repubblica popolare democratica dello Yemen.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 6). Caratteristiche specifiche: indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 160.
8. **Quantitativo globale:** 3 050 t (4 178 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 1 in 3 parti: I — 400 t; II — 1 400 t; III — 1 250 t.
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 2 a):
Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno di 5 cm di altezza):
 - I. « ACTION No 163/88 / SWAZILAND / 0064602 / DURBAN IN TRANSIT TO SWAZILAND / WHEATFLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME »
 - II. « ACTION No 164/88 / PDR YEMEN / 0258001 / ADEN / WHEATFLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME »
 - III. « ACTION No 165/88 / PDR YEMEN / 0268700 / ADEN / WHEATFLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME ».
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 15 al 31 maggio 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 3 maggio 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17 maggio 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 1° al 15 giugno 1988;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 15 aprile 1988 fissata dal regolamento (CEE) n. 815/88 (GU n. L 83 del 29. 3. 1988, pag. 18).

ALLEGATO II

1. **Azione n. (1):** 162/88.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426 I-00145 Roma, (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Vietnam.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 1). Caratteristiche specifiche: indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 160.
8. **Quantitativo globale:** 15 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento:** alla rinfusa e
 - 315 000 sacchi di iuta nuovi, vuoti, di un peso minimo di 600 g, di una capacità di 50 kg e 150 aghi e il filo necessario;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
 - ACTION No 162/88 / VIETNAM / 0358400 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / HOCHI-MINH CITY •
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 15 al 31 maggio 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 3 maggio 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17 maggio 1988, ore 12,
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 1° al 15 giugno 1988,
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**
Restituzione applicabile il 15 aprile 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 815/88 (GU n. L 83 del 29. 3. 1988, pag. 18).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

- certificato di origine,
- certificato fitosanitario.

(⁴) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

(⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 dei presenti allegati, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :

- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 dei presenti allegati,
- oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :

235 01 32

236 10 97

235 01 30

236 20 05

(⁶) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 dei presenti allegati.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1016/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 aprile 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	14,54	175,08
0712 90 19	14,54	175,08
1001 10 10	71,19	260,58 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	71,19	260,58 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	9,43	191,66
1001 90 99	9,43	191,66
1002 00 00	49,73	168,57 ⁽⁶⁾
1003 00 10	43,41	175,62
1003 00 90	43,41	175,62
1004 00 10	99,87	148,70
1004 00 90	99,87	148,70
1005 10 90	14,54	175,08 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	14,54	175,08 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	38,03	184,88 ⁽⁴⁾
1008 10 00	43,41	101,85
1008 20 00	43,41	145,72 ⁽⁴⁾
1008 30 00	43,41	65,06 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	43,41	65,06
1101 00 00	28,19	283,31
1102 10 00	84,61	250,98
1103 11 10	124,11	417,66
1103 11 90	28,27	303,80

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1017/88 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 1988****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 aprile 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 102.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 aprile 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	1,43
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	12,22	12,22	12,22
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1018/88 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 1988****relativo alle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di aprile 1988 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4024/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/86, la Commissione ha ricevuto, nel corso dei primi dieci giorni di aprile 1988, comunicazione delle domande di titoli MCS nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che è opportuno adottare le disposizioni necessarie per quanto concerne l'accettazione delle suddette domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di aprile 1988 e comunicate alla Commissione sono accettate per i quantitativi in esse indicati, moltiplicati per il coefficiente specificato qui di seguito per quanto concerne i prodotti seguenti e le categorie di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 606/86:

Codice NC	Designazione delle merci	Coefficiente
ex 0401	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
ex 0403	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 3 litri	0,74077
	— altri	1,00000
0405 00	Burro e altre materie grasse del latte	0,06969
ex 0406	Formaggi:	
	categoria 1: Emmental, Gruyère	1,00000
	categoria 2: Roquefort	0,00228
	categoria 3: Formaggi a pasta erborinata	0,16161
	categoria 4: Formaggi fusi	0,00166
	categoria 5: Parmigiano Reggiano, Grana Padano	0,06604
	categoria 6: Havarti 60 % di m.g.	0,00809
	categoria 7: Edam in forme sferiche, Gouda	0,11484
	categoria 8: Formaggi molli stagionati di latte vaccino	0,00975
	categoria 9: Cheddar, Chester	0,08425
	categoria 10: Altri	0,08776

⁽¹⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 30.⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 53.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1019/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1988

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 824/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 297/88 della Commissione, del 1° febbraio 1988, che fissa, per la campagna 1988, i prezzi di riferimento dei cetrioli⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 92,76 ECU per 100 kg netti per il mese di aprile 1988;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72; considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere

in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2, primo trattino dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 297/88;

considerando che per i cetrioli originari della Polonia il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti cetrioli;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di cetrioli (codice NC 0707 00 11 e 0707 00 19), originari della Polonia, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 34,92 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 27 del 30. 3. 1988, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1020/88 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 1988****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1007/88⁽⁴⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 99 del 16. 4. 1988, pag. 43.⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	41,36 ⁽¹⁾
1701 11 90	41,36 ⁽¹⁾
1701 12 10	41,36 ⁽¹⁾
1701 12 90	41,36 ⁽¹⁾
1701 91 00	49,67
1701 99 10	49,67
1701 99 90	49,67

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1988

che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o. i. c. v. m.), per quanto riguarda la politica d'investimento di alcuni o. i. c. v. m.

(88/220/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, terza frase,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 22, paragrafi 1 e 2 della direttiva 85/611/CEE ⁽⁴⁾, limita gli investimenti di un o. i. c. v. m. nei valori mobiliari di uno stesso emittente al 5 % del suo patrimonio e che questa percentuale può essere eventualmente elevata al 10 %;

considerando che tale limite solleva problemi particolari per gli o. i. c. v. m. stabiliti in Danimarca quando essi desiderano investire una parte rilevante del loro patrimonio nel mercato obbligazionario nazionale, dato che questo mercato è dominato dalle obbligazioni ipotecarie e che il numero degli istituti che emettono tali obbligazioni è molto ridotto;

considerando che in Danimarca tali obbligazioni ipotecarie sono soggette ad una regolamentazione e ad una sorveglianza particolare dirette alla tutela dei portatori e sono assimilate dalla regolamentazione danese alle obbligazioni emesse o garantite dallo Stato;

considerando che l'articolo 22, paragrafo 3 della direttiva 85/611/CEE stabilisce una deroga ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo, per i valori mobiliari emessi o garantiti da uno Stato membro ed autorizza in tale caso gli o. i. c. v. m. ad investire in particolare fino al 35 % del loro patrimonio in obbligazioni di tale tipo;

considerando che è giustificata una deroga analoga, ma di portata più limitata nei riguardi delle obbligazioni del settore privato, le quali anche se non sono garantite dallo Stato offrono garanzie particolari per l'investitore, in virtù delle regolamentazioni particolari loro applicabili; che è pertanto opportuno prevedere una simile deroga per il complesso di queste obbligazioni che rispondono a criteri fissati in comune e lasciare agli Stati membri la cura di elaborare l'elenco delle obbligazioni a cui intendono, se del caso, accordare una deroga e prevedere una procedura d'informazione degli altri Stati membri identica a quella prevista all'articolo 20 della direttiva 85/611/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 22 della direttiva 85/611/CEE sono aggiunti i paragrafi seguenti:

« 4. Gli Stati membri possono, per determinate obbligazioni, elevare il limite di cui al paragrafo 1 ad un massimo del 25 % quando esse sono emesse da un istituto di credito che ha la propria sede sociale in uno Stato membro e che è sottoposto, in base alla legge, ad un controllo pubblico particolare inteso a tutelare i detentori di tali obbligazioni. In particolare, le somme

⁽¹⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1986, pag. 4.

⁽²⁾ Parere pubblicato nella GU n. C 125 dell'11.5. 1987, pag. 162 e decisione del 10 febbraio 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 333 del 29. 12. 1986, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 3.

provenienti dalla emissione di tali obbligazioni devono essere investite conformemente alla legge in patrimoni che coprano sufficientemente per tutto il periodo di validità delle obbligazioni gli impegni che ne derivano e che sono destinati per privilegio al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi maturati in caso di inadempienza dell'emittente.

Se un o.i.c.v.m. investe più del 5 % del proprio patrimonio nelle obbligazioni di cui al primo comma, emesse da uno stesso emittente, il valore totale di questi investimenti non può superare l'80 % del valore del patrimonio dell'o. i. c. v. m.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, l'elenco delle categorie di obbligazioni di cui sopra e delle categorie di emittenti abilitati, in base alla legge ed alle disposizioni riguardanti il controllo previste al primo comma, ad emettere obbligazioni che soddisfino i criteri sopra enunciati. Questi elenchi sono accompagnati da una descrizione del regime delle garanzie offerte. È applicabile la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

5. Ai fini dell'applicazione del limite del 40 % di cui al paragrafo 2, non si tiene conto dei valori mobiliari di cui ai paragrafi 3 e 4.

I limiti previsti ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 non possono essere cumulati e pertanto gli investimenti nei valori

mobiliari di uno stesso emittente, effettuati in conformità dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, non possono in nessun caso superare congiuntamente il 35 % del patrimonio dell'o. i. c. v. m. »

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro gli stessi termini previsti dalla direttiva 85/611/CEE. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1988

che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore delle disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune contenute nei trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi

(88/221/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i trattati di amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore oltre il periodo transitorio è stato autorizzato, da ultimo, con la decisione 87/237/CEE⁽²⁾;

considerando che gli Stati interessati hanno chiesto l'autorizzazione a rinnovare tacitamente o a mantenere in vigore le disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 del trattato e che sono contenute nei trattati di amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi di cui all'allegato, al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi;

considerando che la maggior parte dei settori disciplinati da tali disposizioni dei trattati e degli accordi nazionali sono ormai oggetto di accordi comunitari; che in tali condizioni si deve autorizzare il mantenimento di tali disposizioni solamente per i settori che non siano oggetto di accordi comunitari; che la presente autorizzazione non può quindi incidere sull'obbligo degli Stati membri di evitare e, se necessario, eliminare ogni incompatibilità tra questi trattati e accordi e le disposizioni del diritto comunitario;

considerando che, inoltre, le disposizioni dei trattati e degli accordi da rinnovare tacitamente o da mantenere in vigore non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di tali trattati e accordi non ostacolerà l'apertura di negoziati commerciali comunitari con i paesi terzi in

questione né il trasferimento delle materie commerciali di questi accordi bilaterali negli accordi comunitari;

considerando che dalla consultazione prevista all'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermano le dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni dei trattati e degli accordi bilaterali in questione non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando tuttavia che, nella misura in cui il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore delle disposizioni di questi trattati e accordi relativi a materie contemplate dall'articolo 113 del trattato dovesse, durante il periodo considerato, costituire un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune, gli Stati membri interessati hanno dichiarato di essere disposti ad adattare o, se necessario, a denunciare detti trattati ed accordi;

considerando che i trattati e gli accordi in questione contengono clausole di denuncia con un termine di preavviso compreso fra tre e dodici mesi;

considerando che, in tali condizioni, nulla osta al tacito rinnovo o al mantenimento in vigore di dette disposizioni fino al 31 dicembre 1989,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 del trattato e che sono contenute nei trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi elencati in allegato possono, per i settori non disciplinati da accordi tra la Comunità ed i paesi terzi in questione e per quanto le loro disposizioni non siano in contrasto con le politiche comuni esistenti, essere tacitamente rinnovate o mantenute in vigore fino al 31 dicembre 1989.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

I. KIECHLE

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 111 del 28. 4. 1987, pag. 32.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Pais tercero Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land País terceiro	Naturaleza del Acuerdo Aftalens art Art des Abkommens Φύση της συμφωνίας Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst Natureza do acordo	Fecha del Acuerdo Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Ημερομηνία της συμφωνίας Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst Data do acordo
(1)	(2)	(3)	(4)
BELGIQUE/BELGIË	El Salvador	Convention commerciale / Handelsovereenkomst	21. 3. 1906
	États-Unis / Verenigde Staten	Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	21. 2. 1961
	Éthiopie / Ethiopië	Traité / Verdrag	6. 9. 1906
	Honduras	Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	25. 3. 1909
	Liberia	Déclaration complémentaire / Aanvullende verklaring	30. 8. 1909
	Maroc / Marokko	Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	1. 5. 1885
	Norvège / Noorwegen	Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	4. 1. 1862
	République Dominicaine / Dominicaanse Republiek	Traité de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartverdrag	27. 6. 1910
	Suède / Zweden	Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	21. 8. 1884
Venezuela	Traité de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartverdrag	11. 6. 1895	
		Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	1. 3. 1884
BENELUX	Paraguay	Accord de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartakkoord	13. 8. 1963
	Union soviétique / USSR	Traité de commerce / Handelsverdrag	14. 7. 1971
DANMARK	Bolivia	Handelstraktat	9. 11. 1931
	Brasilien	Midlertidig aftale om mestbegunstigelsesklausul	30. 7. 1936
	Bulgarien	Ordning vedrørende den gensidige anvendelse af mestbegunstigelsesklausul (brevveksling)	27. 7. / 5. 8. 1921
	Burma	Noteveksling vedrørende mestbegunstigelsesklausul	29. 4. 1948 og 17. 4. 1950
	Chile	Handels- og søfartstraktat	4. 2. 1899
	Columbia	Handels- og søfartstraktat	21. 6. 1923
	Costa Rica	Handels- og søfartstraktat	26. 9. 1956
	Den Arabiske Republik Egypten	Midlertidig handelsaftale	7. 5. 1930
	Den Dominikanske Republik	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	26. 7. 1852
	De Forenede Stater	Handels- og søfartstraktat	1. 10. 1951
	El Salvador	Handels- og søfartstraktat	9. 7. 1958
	Guatemala	Handels- og søfartstraktat	4. 3. 1948
	Haiti	Handelstraktat	21. 10. 1937
Iran	Venskabs-, etablerings- og handelstraktat	20. 2. 1934	

(1)	(2)	(3)	(4)
DANMARK (fortsat)	Israel	Foreløbig aftale (modus vivendi) om mestbegunstigelses-klausul i alle sager om søfart og i alt vedrørende told, osv.	14. 11. 1952
	Japan	Handels- og søfartstraktat	12. 2. 1912
	Jugoslavien	Handelsdeklaration	17./30. 3. 1909
	Liberia	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	21. 5. 1860
	Paraguay	Handels- og søfartstraktat	3. 5. 1967
	Peru	Handels- og søfartstraktat	10. 6. 1957
	Polen	Handels- og søfartstraktat	22. 3. 1924
	Rumænien	Noteveksling om handel og søfart	28. 8. 1930
	Sovjetunionen	Handels- og søfartstraktat	17. 8. 1946
	Thailand	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	5. 11. 1937
		Noteveksling	9. 3. 1972
	Tjekkoslaviet	Noteveksling om handel og søfart	18. 4. 1925
		Noteveksling om varebehandling	26. 8. 1929
	Tyrkiet	Etablerings-, handels- og søfartstraktat	31. 5. 1930
	Ungarn	Handels- og søfartskonvention	14. 3. 1887
	Uruguay	Handels- og søfartstraktat	4. 3. 1953
	Zaire	Handelskonvention	23. 2. 1885
Østrig	Handelsstraktat	6. 4. 1928	
DEUTSCHLAND	Arabische Republik	Handelsabkommen (ratificiert)	21. 4. 1951
	Ägypten		
	Argentinien	Handelsvertrag	19. 9. 1857
	Chile	Handelsvertrag	2. 2. 1951
	Dominikanische Republik	Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag	23. 12. 1957
	Ecuador	Handelsvertrag	1. 8. 1953
	El Salvador	Abkommen über die Meistbegünstigung (ratificiert)	31. 10. 1952
	Indien	Handelsabkommen	19. 3. 1952 und 31. 3. 1955
	Iran	Handels-, Zoll- und Schifffahrtsvertrag	17. 2. 1929
	Island	Vorläufiger Handels- und Schifffahrtsvertrag	19. 12. 1950
	Japan	Handels- und Schifffahrtsvertrag	20. 7. 1927
	Pakistan	Handelsabkommen (ratificiert)	4. 3. 1950
	Paraguay	Abkommen über die Meistbegünstigung (ratificiert)	30. 7. 1955
	Peru	Handelsabkommen (ratificiert)	20. 7. 1951
	Saudi-Arabien	Freundschaftsvertrag, bestätigt und abgeändert durch Briefwechsel	26. 4. 1929 31. 3./10. 7. 1952
	Türkei	Handelsvertrag	27. 5. 1930
	UdSSR	Abkommen über allgemeine Fragen des Handels und der Schifffahrt (ratificiert)	25. 4. 1958
	Uruguay	Abkommen über die Meistbegünstigung (ratificiert)	18. 4. 1953
	Vereinigte Staaten	Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag	29. 10. 1954
ΕΛΛΑΔΑ	Βουλγαρία	Συνθήκη εμπορίου	9. 7. 1964
	Καμερούν	Εμπορική συμφωνία	29. 10. 1962
	Κύπρος	Εμπορική συμφωνία	23. 8. 1962
	Αίγυπτος	Προσωρινή εμπορική συμφωνία	10. 4. 1926
	Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής	Συνθήκη φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας	3. 8. 1951
	Φινλανδία	Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας	18. 12. 1926
	Ινδία	Συμφωνία εμπορίου	14. 2. 1958
	Ιράν	Σύμβαση εγκαταστάσεως, εμπορίου και ναυτιλίας	9. 1. 1931
	Ισλανδία	Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας	28. 1. 1930
	Ισραήλ	Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας	22. 7. 1952
	Ιαπωνία	Συνθήκη φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας	20. 5. 1899

(1)	(2)	(3)	(4)
ΕΛΛΑΔΑ (συνέχεια)	Λίβανος	Προξενική σύμβαση ναυτιλίας, εμπορικών και αστικών δικαιωμάτων	6. 10. 1948
	Λιβύη	Εμπορική συμφωνία	16. 3. 1957
	Νορβηγία	Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας	28. 6. 1927
	Πακιστάν	Εμπορική συμφωνία	17. 1. 1963
	Σουηδία	Εμπορική σύμβαση	10. 9. 1926
	Γιουγκοσλαβία	Οικονομική συνεργασία και εμπορικές συναλλαγές	1. 10. 1960
		Εμπορική συμφωνία	17. 12. 1974
		Συμφωνία εμπορίου και ναυτιλίας	2. 11. 1927
	Γκάνα	Ανταλλαγή επιστολών	13. 11. 1926
	Νιγηρία	Ανταλλαγή επιστολών	13. 11. 1926
	Σιέρα Λεόνε	Ανταλλαγή επιστολών	13. 11. 1926
	Νέα Ζηλανδία	Ανταλλαγή επιστολών	13. 11. 1926
	Τζαμάικα	Ανταλλαγή επιστολών	17. 11. 1926
	Τρινιτάντ και Τομπάγκο	Ανταλλαγή επιστολών	17. 11. 1926
	Σρι Λάνκα	Ανταλλαγή επιστολών	26. 11. 1926
ΕΣΣΔ	Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας	11. 6. 1929	
ESPAÑA	Andorra	Canje de Notas	13. 7. 1867
	Brasil	Canje de Notas que regula el intercambio comercial	16. 5. 1962
	Costa Rica	Convenio de cooperación económica	29. 8. 1972
	Ecuador	Convenio de cooperación económica	9. 5. 1974
	Guatemala	Convenio de cooperación económica	31. 10. 1972
	Honduras	Convenio de cooperación económica	17. 10. 1972
	Hungría	Acuerdo a largo plazo sobre intercambios comerciales, navegación, transporte y desarrollo de la cooperación económica, industrial y técnica	8. 4. 1976
	México	Acuerdo de cooperación económica y comercial	14. 10. 1977
	Panamá	Protocolo de cooperación económica	15. 6. 1964
	Perú	Acuerdo comercial	23. 5. 1953
Uruguay	Tratado comercial sobre la concesión de la cláusula de nación más favorecida	24. 2. 1954	
FRANCE	Albanie	Traité de commerce et de navigation	14. 12. 1963
	Canada	Convention d'établissement et de navigation	12. 5. 1933
	Colombie	Convention relative à l'établissement des nationaux, au commerce et à la navigation	30. 5. 1892
	Costa Rica	Traité de commerce	30. 4. 1953
	Cuba	Convention commerciale et protocole	6. 11. 1929
	Équateur	Accord commercial	20. 3. 1959
	El Salvador	Traité de commerce	23. 3. 1953
	États-Unis	Convention de navigation et de commerce modifiée par accord	17. 7. 1919
	Hongrie	Convention commerciale	13. 10. 1925
	Iran	Convention d'établissement et de navigation	24. 6. 1964
	Islande	Traité de commerce	23. 8. 1742
		Convention additionnelle de commerce et de navigation	9. 2. 1842
		Articles additionnels à la convention	9. 2. 1910
		Échanges de lettres modifiant les trois actes précédents	28. 2. 1930
	Liberia	Traité de commerce et de navigation	17. 4. 1852
	Libye	Convention de coopération économique	10. 8. 1955
	Norvège	Traité de commerce modifié par convention et échange de lettres	30. 12. 1881
			13. 1. 1892
			4. 3. 1933
	Paraguay	Accord commercial	11. 9. 1956
Pologne	Traité de commerce et de navigation	22. 5. 1937	
République Dominicaine	Accord commercial (*)	20. 12. 1954	

(*) Reconstitution autorisée sous réserve d'une déclaration du gouvernement français concernant les articles 11 et 12 relatifs à l'obligation d'achat de tabac.

(1)	(2)	(3)	(4)
FRANCE (suite)	Roumanie	Convention de commerce et de navigation	27. 8. 1930
	Tchécoslovaquie	Convention commerciale	2. 7. 1928
	Turquie	Convention de commerce et de navigation	29. 8. 1929
	Uruguay	Convention de commerce et de navigation	4. 6. 1892
		Protocole additionnel	30. 12. 1953
	Venezuela	Accord de commerce et de navigation	26. 7. 1950
	Yougoslavie	Convention de commerce et de navigation	30. 1. 1929
IRELAND	Arab Republic of Egypt	Exchange of notes in regard to commercial relations	25/28. 7. 1930
		Exchange of notes prolonging the provisional Commercial Agreement of 25/28. 7. 1930	27. 2. 1951
	Brazil	Exchange of notes in regard to commercial relations	16. 10. 1931
	Costa Rica	Exchange of notes in regard to commercial relations	2. 8. 1933 and 2. 4. 1934
	Guatemala	Exchange of notes in regard to commercial relations	8. 2. and 10. 4. 1930
	United States	Treaty of friendship, commerce and navigation	21. 10. 1950
	Vietnam	Exchange of notes in regard to commercial relations	1. 12. 1964
ITALIA	Africa del Sud	Estensione del trattato con il Regno Unito alle province di :	
		Natal	10. 3. 1884
		Transval	28. 5. 1906
		Orange	13. 7. 1907
	Argentina	Nota verbale	1. 5. 1948
		Convenzione commerciale	1. 6. 1894
		Protocollo	31. 1. 1895
		Protocollo addizionale	4. 3. 1937
	Bulgaria	Convenzione sui pagamenti	4. 3. 1937
		Protocollo sostitutivo del trattato di commercio e di navigazione (1)	19. 12. 1950
	Cile	Trattato di commercio e di navigazione	12. 7. 1898
	Cuba	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	
		Protocollo addizionale	29. 12. 1903
	Ecuador	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	12. 8. 1900
		Convenzione addizionale	26. 2. 1911
	Finlandia	Trattato di commercio e di navigazione e protocollo finale	22. 10. 1924
	Haiti	Convenzione di commercio e di navigazione e scambi di note	14. 6. 1954
	Iran	Trattato di commercio, di stabilimento e di navigazione	26. 1. 1955
		Scambio di note	9. 2. 1955
	Iugoslavia	Convenzione di commercio e di navigazione	31. 3. 1955
	Libano	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	15. 2. 1949
	Liberia	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	23. 10. 1862
		Dichiarazione comune	24. 11. 1951
	Nicaragua	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	25. 1. 1906
	Norvegia	Trattato di commercio e di navigazione	14. 6. 1862
		Scambio di note	15. 12. 1967
Nuova Zelanda	Scambio di note	24. 11. 1967	
Panama	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione, protocollo e scambio di note	7. 10. 1965	
Perù	Trattato di commercio e di navigazione e dichiarazione	23. 12. 1874	
Polonia	Trattato di commercio	12. 5. 1922	
Romania	Protocollo doganale (1)	25. 11. 1950	
Stati Uniti	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	2. 2. 1948	
	Accordo supplementare al trattato	26. 9. 1951	
Svezia	Trattato di commercio e di navigazione	14. 6. 1862	
	Scambio di note	15. 12. 1966 e 15. 12. 1967	

(1) Protocollo richiamato e riesaminato in occasione dell'accordo commerciale quadro fra i due paesi.

(1)	(2)	(3)	(4)
ITALIA (segue)	Svizzera	Trattato di commercio Protocolli	27. 1. 1923 28. 11. 1925 e 30. 12. 1933
	Turchia	Trattato di commercio e di navigazione e scambio di note	29. 12. 1936
	Ungheria	Trattato di commercio e di navigazione Protocollo doganale (1)	4. 7. 1928 28. 3. 1950
	URSS	Trattato di commercio e di navigazione	11. 12. 1948
	Uruguay	Trattato di commercio	26. 2. 1947
	Venezuela	Trattato d'amicizia, di navigazione e di commercio Modus vivendi	19. 6. 1861 29. 6. 1939
	Yemen	Trattato d'amicizia e di relazioni economiche	4. 9. 1937
LUXEMBOURG	États-Unis	Traité d'amitié, d'établissement et de navigation	23. 2. 1962
NEDERLAND	Afghanistan	Vriendschaps- en handelsverdrag	26. 7. 1939
	Arabische Republiek	Voorlopige handelsovereenkomst	17. 3. 1930
	Egypte		
	Bolivia	Handelsverdrag	30. 5. 1929
	Brazilië	Voorlopig handelsakkoord	15. 3. 1937
	Bulgarije	Notawisseling	1/9. 3. 1922
	Canada	Handelsovereenkomst	11. 7. 1924
	Colombia	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	1. 5. 1829
	Costa Rica	Handels- en scheepvaartovereenkomst	3. 6. 1957
	El Salvador	Handelsverdrag en briefwisseling	13. 3. 1956
	Ethiopië	Overeenkomst nopens de meestbegunstigingsclausule	30. 9. 1926
	Guatemala	Handelsverdrag	12. 5. 1926
	Haïti	Handelsverdrag en notawisseling	7. 9. 1926
	Hongarije	Handelsovereenkomst	9. 12. 1924
	Iran	Voorlopig handelsverdrag en briefwisseling	20. 6. 1928
	Japan	Handels- en scheepvaartverdrag	6. 7. 1912
	Jemen	Vriendschapsverdrag	12. 4. 1939
	Joegoslavië	Handels- en scheepvaartverdrag	28. 5. 1930
	Liberia	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	20. 12. 1862
	Marokko	Handels- en scheepvaartverdrag	18. 5. 1858
	Maskate	Handelsverdrag	27. 8. 1877
	Mexico	Handelsverdrag	27. 1. 1950
	Noorwegen	Handels- en scheepvaartverdrag	20. 5. 1912
	Oostenrijk	Handels- en scheepvaartverdrag	28. 3. 1929
	Polen	Handels- en scheepvaartverdrag	30. 5. 1924
	Roemenië	Handelsschikking	29. 8. 1930
	Tsjechoslowakije	Overeenkomst	20. 1. 1923
	Turkije	Notawisseling	21. 11. 1929
	Uruguay	Handels- en scheepvaartverdrag Protocol	29. 1. 1934 12. 6. 1953
	Venezuela	Verdrag betreffende de diplomatieke betrekkingen	11. 5. 1920
	Verenigde Staten	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	27. 3. 1956
	Zaire	Overeenkomst met de internationale Vereniging van de Kongo	27. 12. 1884
Zuid-Afrika	Voorlopig akkoord nopens de handelsbetrekkingen en de scheepvaart	20. 2. 1935	
Zweden	Handels- en scheepvaartverdrag	25. 9. 1847	
Zwitserland	Vriendschaps- en handelsverdrag Aanvullend protocol	19. 8. 1875 24. 4. 1877	
PORTUGAL	Bulgária	Acordo de comércio a longo prazo	11. 2. 1975
	Checoslováquia	Acordo de comércio a longo prazo	1. 3. 1975
	Cuba	Acordo de comércio a longo prazo	13. 9. 1976
	União das Repúblicas Socialistas Soviéticas	Acordo de comércio	19. 12. 1974

(1) Protocollo richiamato e riesaminato in occasione dell'accordo commerciale quadro fra i due paesi.

(1)	(2)	(3)	(4)
UEBL/BLEU	Afrique du Sud / Zuid-Afrika	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	13. 7. 1937
	Albanie / Albanië	Échange de lettres / Briefwisseling	19. 2. 1929
	Argentine / Argentinië	Accord provisoire / Voorlopig akkoord	16. 1. 1934
	Bolivie / Bolivia	Traité d'amitié et de commerce / Vriendschaps- en handel-sverdrag	18. 4. 1912
		Avenant au traité / Aanvullend protocol	10. 12. 1963
	Brésil / Brazilië	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	14. 1. 1932
	Bulgarie / Bulgarije	Échange de lettres / Briefwisseling	8. 2. 1926
	Canada	Convention de commerce / Handelsovereenkomst	3. 7. 1924
	Chili	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	27. 8. 1936
	Colombie / Colombia	Échange de lettres portant application à l'UEBL du traité conclu entre les Pays-Bas et la Colombie le 1 ^{er} mai 1829 / Briefwisseling van toepassing in de BLEU voor het Verdrag afgesloten tussen Nederland en Colombia van 1 mei 1829	19 et/en 22. 8. 1936
	Équateur / Ecuador	Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriend-schaps-, handels- en scheepvaartverdrag	5. 3. 1887
		Avenant au traité / Aanvullend protocol	19. 10. 1937
	Guatemala	Traité de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartverdrag	7. 11. 1924
	Haïti	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	9. 7. 1936
	Hongrie / Hongarije	Échange de lettres / Briefwisseling	30. 9. 1924
	Iran	Convention de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartovereenkomst	9. 5. 1929
	Nouvelle-Zélande / Nieuw-Zeeland	Accord commercial provisoire par échange de lettres / Voorlopig handelsakkoord bij briefwisseling	5. 12. 1933
	Pologne / Polen	Traité de commerce / Handelsverdrag	30. 12. 1922
	Roumanie / Roemenië	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	28. 8. 1930
	Suisse / Zwitserland	Traité de commerce / Handelsverdrag	26. 8. 1929
Tchécoslovaquie / Tsjechoslowakije	Traité de commerce / Handelsverdrag	28. 12. 1925	
Union soviétique / USSR	Convention commerciale provisoire / Voorlopige handels-overeenkomst	5. 9. 1935	
Uruguay	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	22. 2. 1937	
Viêt-nam / Vietnam	Échange de lettres portant sur le traitement de la nation la plus favorisée dans le domaine tarifaire / Briefwisseling betreffende de toepassing van de meestbegunstigingsclausule op tarifair gebied	16 et/en 20. 1. 1956	
Yémen / Jemen	Convention commerciale / Handelsovereenkomst	7. 12. 1936	
Yougoslavie / Joegoslavië	Traité de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartverdrag	16. 12. 1926	
UNITED KINGDOM	Afghanistan	Treaty of friendship and commerce	22. 11. 1921
		Trade convention	5. 6. 1923
		Exchange of notes	6. 5. 1930
	Argentina	Treaty of amity, commerce and navigation	2. 2. 1825
	Bolivia	Treaty of commerce	1. 8. 1911
	Burma	Treaty regarding the recognition of Burmese independence, and related matters, with exchange of notes	17. 10. 1947
		Exchange of notes regulating commercial relations pending the conclusion of a new Treaty of commerce and navigation	24. 12. 1949
	Colombia	Treaty of friendship, commerce and navigation	16. 2. 1866
		Protocol applying the Treaty of certain parts of the Dominions	20. 8. 1912
		Exchange of notes	30. 12. 1938
	Costa Rica	Treaty of friendship, commerce and navigation	27. 11. 1849
		Protocol respecting the application of the Treaty to certain parts of the Dominions	18. 8. 1913
Czechoslovakia	Treaty of commerce with declaration	14. 7. 1923	

(1)	(2)	(3)	(4)
UNITED KINGDOM (cont'd)	Finland	Treaty of commerce and navigation	14. 12. 1923
	Hungary	Treaty of commerce and navigation	23. 7. 1926
	Iran	Treaty of peace and commerce	4. 3. 1857
		Commercial convention	9. 2. 1903
		Agreement modifying the commercial convention	21. 3. 1920
	Japan	Treaty of commerce, establishment and navigation, with Protocols and exchanges of notes	14. 11. 1962
		Exchange of notes on voluntary export control	14. 11. 1962
	Liberia	Treaty of friendship and commerce	21. 11. 1848
		Agreement modifying the Treaty of 21. 11. 1848	23. 7. 1908
	Morocco	General treaty	9. 12. 1856
		Convention of commerce and navigation	9. 12. 1856
		Exchange of notes, concerning the convention of 9. 12. 1856	1. 3. 1957
	Muscat and Oman	Treaty of friendship, commerce and navigation with exchange of letters	20. 12. 1951
	Nepal	Treaty of peace and friendship	30. 10. 1950
	Nicaragua	Treaty of friendship, commerce and navigation	28. 7. 1905
	Peru	Treaty of friendship, commerce and navigation	10. 4. 1850
		Agreement relating to commerce and navigation (with Protocols and exchanges of notes)	6. 10. 1936
		Exchange of notes regarding the continuance in force of Articles 4 and 5 of the Commercial Agreement of 6. 10. 1936	28. 1. 1950
	Poland	Treaty of commerce and navigation	26. 11. 1923
	Romania	Treaty of commerce and navigation with Protocols and exchange of notes	6. 8. 1930
		Temporary Commercial Agreement	16. 2. 1934
	Soviet Union	Treaty of friendship, commerce and reciprocal establishment	6. 9. 1855
		Convention applying the Treaty of 1855 to the Dominions	30. 3. 1914
Exchange of notes applying to Liechtenstein Commercial Agreements in force		26. 4. 1924	
Turkey	Treaty of commerce and navigation	1. 3. 1930	
	Exchange of notes relating to certain commercial matters	28. 2. 1957	
United States	Convention of commerce	3. 7. 1815	
	Convention	20. 10. 1818	
	Convention of commerce	6. 8. 1827	
Venezuela	Treaty of amity, commerce and navigation	18. 4. 1825	
	Convention	29. 10. 1834	
Yugoslavia	Exchange of notes	3. 2. 1903	
	Treaty of commerce and navigation with exchanges of notes	12. 5. 1927	
	Agreement on trade and payments	27. 11. 1936	

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1988

che dichiara indenni dal *Quadraspidiotus perniciosus* (cocciniglia di San José) determinati Stati membri o regioni di Stati membri

(88/222/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/298/CEE⁽²⁾, in particolare l'allegato III, parte B, punto 8 e l'allegato IV, parte A, punto 14, lettera a) secondo trattino,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i vegetali appartenenti a determinati generi o specie, diversi dai frutti, dalle sementi e dalle parti vive di piante usati a scopi decorativi, originari o provenienti da paesi o, se si tratta di Stati membri, da regioni che non siano dichiarati indenni dal *Quadraspidiotus perniciosus* (cocciniglia di San José), non possono essere introdotti in taluni Stati membri dal 16 aprile al 30 settembre, quando siano originari dell'emisfero settentrionale;

considerando che, in base alla stessa direttiva, i vegetali appartenenti ai medesimi generi e specie, diversi dai frutti, dalle sementi e dalle parti vive di piante usati a scopi decorativi, originari di regioni dichiarate indenni dal suddetto organismo nocivo, possono essere introdotti in altri Stati membri senza essere stati sottoposti a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro tale organismo;

considerando che le informazioni ufficiali fornite o confermate dagli Stati membri hanno permesso alla Commissione di accertare che alcuni Stati membri o alcune loro regioni sono indenni dal *Quadraspidiotus perniciosus*;

considerando che tali Stati membri o loro regioni devono essere perciò dichiarati indenni dall'organismo nocivo in questione;

considerando che i vegetali originari o provenienti da tali Stati membri o loro regioni non sono pertanto più soggetti al summenzionato divieto stagionale d'introduzione;

considerando che, inoltre, i vegetali originari di tali Stati membri o loro regioni non devono più essere sottoposti a fumigazione o altro trattamento contro il *Quadraspidiotus perniciosus*;

considerando che, tuttavia le informazioni riguardanti la Spagna sono tuttora in corso di esame; che le regioni di tale Stato membro che possono essere riconosciute indenni dall'organismo nocivo di cui trattasi verranno quindi precisate in un secondo tempo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente fitosanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono dichiarati indenni dal *Quadraspidiotus perniciosus* (cocciniglia di San José) i seguenti Stati membri o regioni di altri Stati membri:

1. Il Belgio
2. La Danimarca
3. Per la Repubblica federale di Germania, i Länder seguenti:
 - Baden-Württemberg, eccettuati i seguenti circondari (Kreise):
 - Stadtkreis Baden-Baden
 - Kreis Breisgau-Hochschwarzwald
 - Kreis Emmendingen
 - Stadtkreis Freiburg
 - Stadt- und Landkreis Karlsruhe
 - Lörrach
 - Neckar-Odenwald-Kreis
 - Rhein-Neckar-Kreis
 - Ortenaukreis
 - Kreis Rastatt

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 151 dell'11. 6. 1987, pag. 1.

- Bayern
 - Berlin
 - Bremen
 - Hamburg
 - Hessen, eccettuati i seguenti circondari (Kreise):
 - Kreis Bergstraße
 - Stadtkreis Darmstadt
 - Kreis Dramstadt-Dieburg
 - Kreis Groß-Gerau
 - Land- und Stadtkreis Offenbach
 - Niedersachsen
 - Nordrhein-Westfalen
 - Rheinland-Pfalz, eccettuati i seguenti circondari (Kreise):
 - Kreis Alzey-Worms
 - Kreis Bad Dürkheim
 - Kreis Germersheim
 - Kreis Ludwigshafen am Rhein
 - Kreis Südliche Weinstraße
 - Saarland
 - Schleswig-Holstein
4. Per la Grecia :
- le regioni continentali (Nomoi di Agrinio, Phthiotidos, Phokidos, Euritanias, Biotias, Attikis ed Euboea)
 - Peloponnisos
 - Kriti
 - tutte le isole del Mar Jonio e del Mar Egeo, tranne Mytilini
5. Per la Francia, tutti i dipartimenti, tranne i dipartimenti :
- dell'Ain per i cantoni di Belley, Bourg en Bresse, Chatillon sur Charonne, Meximieux, Montrevel en Bresse, Pont de Veyle, Thoissey, Trévoux,
 - dell'Ardèche per i cantoni di Bourg Saint Andéol, Chomerac, Rochemaure, La Voulte sur Rhône, Serrières
 - del Bas-Rhin per i cantoni di Bischwiller, Seltz,
 - delle Bouches du Rhône per il cantone di Orgon,
 - della Drôme per il cantone di Loriol,
 - della Haute Savoie per i cantoni di Alby s/Chéran, Annecy Nord Ouest, Annemasse,
 - dell'Isère per i cantoni di Grenoble Sud, Morestel, Pont de Beauvoisin, Roussillon, Sassenage, La Tour du Pin, Vienne Ville, Vienne Nord, Vienne Sud, Vif,
 - della Loire per il cantone di Pélussin,
 - della Nièvre per i cantoni di Nevers, La Charité,
 - dei Pyrenées Orientales per il cantone di Perpignan,
 - del Rhône per i cantoni di Anse, L'Arbresle, Le Bois d'Oingt, Givors, Limonest, Neuville s/Saône, St. Genis Laval, St. Symphorien d'Ozon, Vaugneray, Villefranche,
 - della Saône et Loire per i cantoni di Chalon, Paray le Monial, Palinges,
 - della Savoie per i cantoni di Allevard, Aix-les-Bains, Chambéry, Crésy s/Isère, La Motte Servollex, Ruffieux,
 - della Vaucluse per i cantoni di Cavaillon, l'Isle sur Sorgues
6. L'Irlanda
7. Per l'Italia, le seguenti province, suddivise per regione :
- Abruzzo : Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo,
 - Basilicata : Matera, Potenza,
 - Calabria : Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria,
 - Campania : Avellino, Benevento, Napoli,
 - Emilia-Romagna : Bologna, Parma, Piacenza, Reggio Emilia,
 - Friuli Venezia Giulia : Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine,
 - Lazio : Frosinone, Rieti, Roma, Viterbo,
 - Liguria : Genova, Imperia, La Spezia, Savona,
 - Lombardia : Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese,
 - Marche : Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino,
 - Piemonte : Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli,
 - Puglia : Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto,
 - Sardegna : Nuoro, Oristano, Sassari,
 - Sicilia : Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani,
 - Toscana : Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa,
 - Trentino-Alto Adige : Bolzano, Trento
 - Umbria : Perugia, Terni,
 - Valle d'Aosta : Aosta,
 - Veneto : Rovigo, Venezia
8. Il Lussemburgo
9. I Paesi Bassi
10. Per il Portogallo, i seguenti distretti :
- Beja,
 - Braga, eccettuati i concelhos di Fafe e Cabeceiras de Basto,
 - Braganca, eccettuati i concelhos di Minandela, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro, Mirando de Douro, Carrazeda de Ansiães e Freixo de Espada à Cinta,
 - Castelo Branco, eccettuati i concelhos di Idanha-a-Nova e Castelo Branco,
 - Coimbra, eccettuati i concelhos di Mira, Cantanhede, Figueira da foz, Soure, Montemor-o-Velho, Coimbra, Condeixa a Nova, Perela, Penacova, Poiares, Lousã, Tabua, Oliveira do Hospital, Arganil e Góis,
 - Évora, eccettuati i concelhos di Mora, Évora, Montemor-o-Novo e Vendas Novas,
 - Faro, eccettuati i concelhos di Aljezur, Monchique, Lagos, Portimão, Silves, Lagoa, Albufeira, Loule, Faro, Tavira e Vila Real de Santo António,

- Guarda, eccettuati i concelhos di Vila Nova de Foz Côa, Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Pnhel, Trancoso, Fornos de Algodres, Celorico da Beira, Guarda, Almeida, Sabugal, Seia e Gouveia,
- Leiria, eccettuati i concelhos di Leiria, Batalha, Nazare, Alcobaça, Porto de Mós, Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche e Bombarral,
- Lisboa, eccettuati i concelhos di Lourinhã, Cadaval, Alenguer, Torres Vedras, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agrazo, Mafra, Loures, Sintra, Cascais e Oeiras,
- Portalegre, eccettuati i concelhos di Gavião, Castelo de Vide, Marvão, Portalegre, Ponte de Sor, Arronches Avis, Elvas e Campo Maior,
- Porto, eccettuati i concelhos di Matosinhos, Paredes e Amarante,
- Santarém, eccettuati i concelhos di Vila Nova de Ourém, Tomar, Torres Novas, Entroncamento, Alcanena, Alpiarça Coruche e Benavente,
- Setúbal, eccettuati i concelhos di Alcochete, Montijo, Moita, Seixal, Almada, Sesimbra, Setúbal, Palmela, Barreiro, Alcacer do Sal, Grandola, Santiago do Cacém e Sines,
- Viana do Castelo,
- Vila Real, eccettuati i concelhos di Chaves, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Murça, Valpaços, Ribeira de Pena de Mondim de Basto,
- Viseu, eccettuati i concelhos di Lamego, Armamar, Tarouca, S. João da Pesqueira, Tabuaço, Carregal do Sal e S. Pedro do Sul

11. Il Regno Unito

Articolo 2

Nel caso in cui sia prescritto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 77/93/CEE, un certificato fitosanitario e qualora si tratti di vegetali originari degli Stati membri o loro regioni ai sensi dell'articolo 1, occorre indicare nella casella 5 («luogo d'origine») tali Stati membri o regioni, nonché il numero di riferimento della presente decisione. L'indicazione deve essere effettuata in modo da rendere agevole la conferma dell'osservanza della presente decisione.

Articolo 3

La dichiarazione d'indennità di cui all'articolo 1 è valida fino al 30 settembre 1990.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 1988****che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe, per le patate da consumo originarie di Cuba, ad alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE****(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)****(88/223/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/298/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

viste le richieste presentate dal Belgio, dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi,

considerando che a norma della direttiva 77/93/CEE i tuberi di patate diversi da quelli certificati ufficialmente come patate da semina, conformemente ad altre disposizioni comunitarie, originari di paesi terzi non appartenenti al continente europeo, in linea di massima non possono essere introdotti nella Comunità, a motivo del rischio che vengano introdotte malattie esotiche della patata, sconosciute nella Comunità;

considerando che l'articolo 14, paragrafo 3 di detta direttiva consente tuttavia di derogare a tale norma, a condizione che si sia accertato che non vi sono rischi di diffusione di organismi nocivi;

considerando che la produzione di patate primaticce a Cuba, ottenute da patate da semina fornite da alcuni Stati membri, è ormai divenuta prassi consueta; che parte dell'approvvigionamento di patate primaticce nella Comunità è assicurato mediante importazioni da Cuba;

considerando che, secondo le informazioni fornite da Cuba e raccolte in tale paese, vi sono validi motivi per ritenere che a Cuba le patate possono essere coltivate in condizioni sanitarie adeguate e che non vi sono attualmente fonti suscettibili di provocare l'introduzione di malattie esotiche della patata; che inoltre, Cuba applica norme adeguate in materia di sanità e di qualità della propria produzione di patate e che, almeno per quanto concerne le patate ottenute da patate da semina fornite dalla Comunità, è improbabile il manifestarsi di malattie esotiche della patata sconosciute nella Comunità;

considerando che occorre tuttavia verificare, in particolare, il sistema di controllo postraccolto delle patate destinate alla Comunità in modo da garantire che venga tenuto debito conto degli interessi specifici della Comunità;

considerando che si può quindi stabilire, sulla scorta delle informazioni attualmente disponibili, che non vi sono rischi di diffusione di organismi nocivi se sono soddisfatte alcune condizioni speciali di carattere tecnico; che le patate vengono importate in un periodo in cui non possono avere effetti sullo stato sanitario delle patate prodotte nella Comunità;

considerando che gli Stati membri che ne hanno fatto richiesta sono già autorizzati, tramite la decisione 87/306/CEE del Consiglio⁽³⁾, a importare durante la campagna 1987 patate da consumo originarie di Cuba alle condizioni speciali di carattere tecnico suddette; che non è stato tuttavia possibile servirsi di questa autorizzazione;

considerando che gli Stati membri che ne hanno fatto richiesta dovrebbero quindi essere autorizzati, per la prossima campagna, ad accordare deroghe per le patate da consumo primaticce originarie di Cuba, purché si ottemperi alle suddette condizioni speciali di carattere tecnico; che questo sistema verrà riesaminato in funzione dei risultati della suddetta verifica del sistema di controllo post-raccolto;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi sono autorizzati, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a prevedere deroghe all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE per quanto attiene ai divieti figuranti nell'allegato III, parte A, punto 9 bis della stessa direttiva, per le patate da consumo originarie di Cuba, al fine di commercializzarle nei loro rispettivi territori.

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 151 dell'11. 6. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 41.

2. Devono essere rispettate le seguenti specifiche condizioni :
- a) deve trattarsi di patate destinate al consumo umano ;
- b) deve trattarsi di patate non mature, cioè di patate « non suberizzate » prive di buccia oppure di patate sottoposte ad un trattamento volto ad eliminarne la facoltà germinativa ;
- c) le patate devono essere state coltivate nella provincia « Pinar del Río » ;
- d) le patate devono appartenere a varietà di cui tuberiseme sono stati importati in Cuba esclusivamente dagli Stati membri ;
- e) le patate devono essere progenie dirette delle patate da semina ufficialmente certificate nel 1987 come « tuberiseme di base » o « tuberiseme certificati » in Stati membri che hanno rifornito Cuba, oppure progenie diretta di tali patate da semina, certificate ufficialmente nel 1986, se tale progenie è stata prodotta nella provincia « Pinar del Río » e qualificata come patata da semina conformemente alle norme attualmente vigenti a Cuba ;
- f) le patate devono essere state coltivate in aziende che negli ultimi cinque anni non hanno coltivato patate di varietà diverse da quelle di cui alla lettera d) oppure, in caso di aziende statali, devono essere state coltivate in appezzamenti separati da quelli in cui negli ultimi cinque anni sono state coltivate patate di varietà diverse da quelle di cui alla lettera d) ;
- g) le patate devono essere state trattate con macchinario ad esse riservato o che sia stato adeguatamente disinfettato dopo ogni uso per altri scopi ;
- h) le patate non devono essere state tenute in depositi in cui siano state immagazzinate patate di varietà diverse da quelle di cui alla lettera d) ;
- i) le patate devono essere prive di terra, con una tolleranza dello 0,5 % in peso, nonché di foglie e di altre parti vegetali ;
- k) le patate devono essere state sottoposte a campionamento, conformemente alle norme internazionali, da parte del servizio per la protezione vegetale di Cuba e accertate conformi, nel corso dei controlli ufficiali effettuati dal servizio suddetto, alle tolleranze per i tuberi difettosi applicabili alla qualità cubana di prima categoria, indicate nell'allegato I, per un totale massimo del 4,5 %, in numero di tuberi, per tutti i difetti e per un totale massimo del 2 %, in numero di tuberi, per tutti i difetti diversi da inverdimento, calibro fuori misura e mescolanza di varietà, a condizione che le patate siano prive di larve vive, crisalidi o individui adulti di insetti minatori ; le patate non devono aver superato queste tolleranze nemmeno in altri controlli eseguiti da altri organismi per altri scopi ;
- l) le patate devono essere imballate :
- in sacchi nuovi, oppure
 - in contenitori debitamente disinfettati ;
- su ciascun sacco o contenitore deve essere apposta un'etichetta ufficiale recante le informazioni indicate nell'allegato II ;
- m) nel certificato fitosanitario ufficiale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/93/CEE si deve riportare :
- sotto il titolo « disinfestazione e/o disinfezione », ogni informazione relativa ai possibili trattamenti di cui alla lettera b), seconda ipotesi e/o di cui alla lettera l), secondo trattino ;
 - sotto il titolo « dichiarazione supplementare » :
 - il nome della varietà,
 - il numero d'identificazione o il nome e l'ubicazione dell'azienda in cui sono state coltivate le patate,
 - un riferimento che consenta di identificare la partita di patate da semina utilizzata conformemente alla lettera e),
 - i risultati del controllo relativo alla presenza di patate difettose, conformemente alla lettera k) ;
- n) le condizioni di cui alle lettere b) e da i) ad m) devono essere state verificate da un ispettore inviato su richiesta della Commissione, la verifica deve essere confermata da detto ispettore sul certificato fitosanitario ufficiale di cui alla lettera m) ;
- o) al loro arrivo, le patate devono essere controllate dallo Stato membro importatore per accertare se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera k) ; può essere ammessa una tolleranza supplementare dello 0,5 % in numero di tuberi per i marciumi umidi ; una copia di ciascun certificato fitosanitario ufficiale deve essere inviata alla Commissione ;
- p) all'arrivo, lo Stato membro importatore deve prelevare un campione di 400 tuberi ogni 50 t di patate importate, per controllare in modo adeguato l'eventuale presenza di organismi nocivi. Gli organismi nocivi in causa e le modalità di controllo devono essere determinati di concerto con i servizi per la protezione vegetale degli Stati membri.

Articolo 2

1. L'autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 1 scade il 5 aprile 1988, fatte salve eventuali tolleranze che il servizio per la protezione vegetale dello Stato membro interessato può concedere per cause imprevedibili che ritardino l'arrivo.

2. L'autorizzazione viene revocata qualora si constati che le condizioni fissate non sono sufficienti ad evitare l'introduzione di organismi nocivi o qualora dette condizioni non siano state rispettate.

Articolo 3

Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni nazionali in virtù delle quali essi si avvalgono delle autorizzazioni di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I**Tolleranze per i tuberi difettosi applicabili alla qualità cubana di prima categoria**

(Articolo 1, paragrafo 2, lettera k)

Tipi di difetto	Tuberi (%)
<i>Difetti gravi</i>	
Gravi danni dovuti al macchinario	1,0
Danni causati da malattie (scabbia)	0,5
Inverdimento	2,0
Marciumi umidi	0,0
Cancrena secca	0,5
<i>Difetti lievi</i>	
Presenza di terra	0,5
Lievi danni dovuti al macchinario	1,0
Danni causati da insetti	1,0
Calibro fuori misura	1,0
Mescolanza di varietà	0,0

ALLEGATO II**Informazioni da riportare sull'etichetta**

(Articolo 1, paragrafo 2, lettera 1)

1. Nome dell'autorità che rilascia l'etichetta.
2. Nome dell'organizzazione di esportatori.
3. Indicazione « Patate cubane da consumo ».
4. Varietà.
5. Provincia di produzione.
6. Calibro.
7. Peso netto dichiarato.
8. Indicazione « In conformità dei requisiti CEE 1988 ».
9. Contrassegno stampato o impresso per conto del servizio cubano per la protezione vegetale.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1988

che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe, per le patate da consumo originarie della Turchia, ad alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE

(I testi in lingua francese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(88/224/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/298/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

viste le richieste presentate dal Belgio, dalla Repubblica federale di Germania, dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi,

considerando che a norma della direttiva 77/93/CEE i tuberi di patate originari della Turchia in linea di massima non possono essere introdotti nella Comunità, a motivo del rischio che vengano introdotte malattie esotiche della patata, sconosciute nella Comunità;

considerando che l'articolo 14, paragrafo 3 di detta direttiva consente tuttavia di derogare a tale norma, a condizione che si sia accertato che non vi sono rischi di diffusione di organismi nocivi;

considerando che la produzione in Turchia di patate primaticce ottenute da patate da semina fornite da alcuni Stati membri, è ormai divenuta prassi consueta;

considerando che, secondo le informazioni fornite dalla Turchia e raccolte in tale paese, vi sono validi motivi per ritenere che in Turchia le patate possono essere coltivate in condizioni sanitarie adeguate e che non vi sono attualmente fonti suscettibili di provocare l'introduzione di malattie esotiche della patata, in particolare in talune zone della provincia di Adana, dove la coltura della patata è iniziata soltanto nel 1987; che inoltre la Turchia applica norme adeguate in materia di sanità e di qualità della produzione di patate in tale provincia e che tenuto conto del fatto che le patate sono ottenute da patate da semina fornite dalla Comunità, è improbabile il manifestarsi di malattie esotiche della patata sconosciute nella Comunità;

considerando che si può quindi stabilire, sulla scorta delle informazioni attualmente disponibili, che non vi sono rischi di diffusione di organismi nocivi se sono soddisfatte alcune condizioni speciali di carattere tecnico; che le patate vengono importate in un periodo in cui non

possono avere effetti sullo stato sanitario delle patate prodotte nella Comunità;

considerando che gli Stati membri che ne hanno fatto richiesta dovrebbero quindi essere autorizzati, per la prossima campagna, ad accordare deroghe per le patate da consumo primaticce originarie della Turchia, purché si ottemperi alle suddette condizioni speciali di carattere tecnico; che questo sistema verrà riesaminato in funzione dei risultati del controllo da effettuare sulle patate importate nella Comunità in conformità della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a prevedere deroghe all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE per quanto attiene ai divieti figuranti nell'allegato III, parte A, punto 9 bis della stessa direttiva, per le patate da consumo originarie della Turchia, al fine di commercializzarle nei loro rispettivi territori o tra loro.

2. Devono essere rispettate le seguenti condizioni, fatte salve tuttavia le condizioni stabilite in altre disposizioni della direttiva 77/93/CEE:

- a) deve trattarsi di patate destinate al consumo umano;
- b) deve trattarsi di patate non mature, cioè di patate « non suberizzate » prive di buccia oppure di patate sottoposte ad un trattamento volto ad eliminarne la facoltà germinativa;
- c) le patate devono essere state coltivate nella provincia di Adana, a sud della linea Karensali-Duzici;
- d) le patate devono appartenere a varietà di cui tuberiseme sono stati importati in Turchia esclusivamente dagli Stati membri;
- e) le patate devono essere progenie diretta delle patate da semina ufficialmente certificate nel 1987 come « tuberiseme di base » o « tuberiseme certificati » in Stati membri;

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 151 dell'11. 6. 1987, pag. 1.

- f) le patate devono essere state trattate con macchinario ad esse riservato o che sia stato adeguatamente disinfettato dopo ogni uso per altri scopi ;
- g) le patate non devono essere state tenute in depositi in cui siano state immagazzinate patate di varietà diverse da quelle di cui alla lettera d) ;
- h) le patate devono essere prive di terra, con una tolleranza dello 0,5 % in peso, nonché di foglie e di altre parti vegetali ;
- i) le patate devono essere state sottoposte a campionamento, conformemente alle norme internazionali, da parte del servizio per la protezione vegetale della Turchia, e accertate conformi, nel corso dei controlli ufficiali effettuati dal servizio suddetto, alle tolleranze per i tuberi difettosi indicate nell'allegato I, per un totale massimo del 4,5 %, in numero di tuberi, per tutti i difetti e per un totale massimo del 2 %, in numero di tuberi, per tutti i difetti diversi da inverdimento, calibro fuori misura e mescolanza di varietà, a condizione che le patate siano prive di larve vive, crisalidi o individui adulti di insetti minatori ; le patate non devono aver superato queste tolleranze nemmeno in altri controlli eseguiti da altri organismi per altri scopi ;
- k) le patate devono essere imballate :
 — in sacchi nuovi, oppure
 — in contenitori debitamente disinfettati ;
 su ciascun sacco o contenitore deve essere apposta un'etichetta ufficiale recante le informazioni indicate nell'allegato II ;
- l) nel certificato fitosanitario ufficiale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/93/CEE si deve riportare :
 — sotto il titolo « disinfestazione e/o disinfezione », ogni informazione relativa ai possibili trattamenti di cui alla lettera b), seconda ipotesi e/o di cui alla lettera k), secondo trattino ;
 — sotto il titolo « dichiarazione supplementare » :
 — il nome della varietà,
 — il numero d'identificazione o il nome e l'ubicazione dell'azienda in cui sono state coltivate le patate,
 — un riferimento che consenta di identificare la partita di patate da semina utilizzata, conformemente alla lettera e),
 — i risultati del controllo relativo alla presenza di patate difettose, conformemente alla lettera i) :

- m) al loro arrivo, le patate devono essere controllate dallo Stato membro importatore per accertare se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera i) ; può essere ammessa una tolleranza supplementare dello 0,5 % in numero di tuberi per i marciumi umidi ; una copia di ciascun certificato fitosanitario ufficiale deve essere inviata alla Commissione ;
- n) all'arrivo, lo Stato membro importatore deve prelevare un campione di 400 tuberi ogni 50 t di patate importate, per controllare in modo adeguato l'eventuale presenza di organismi nocivi. Gli organismi nocivi in causa e le modalità di controllo devono essere determinati di concerto con i servizi per la protezione vegetale degli Stati membri.

Articolo 2

1. L'autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 1 scade il 1° luglio 1988, fatte salve eventuali tolleranze che il servizio per la protezione vegetale dello Stato membro interessato può concedere per cause imprevedibili che ritardino l'arrivo.

2. L'autorizzazione viene revocata qualora si constati che le condizioni fissate non sono sufficienti ad evitare l'introduzione di organismi nocivi o qualora dette condizioni non siano state rispettate.

Articolo 3

Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e agli Stati membri le disposizioni nazionali in virtù delle quali essi si avvalgono delle autorizzazioni di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

*ALLEGATO I***Tolleranze per i tuberi difettosi**

(Articolo 1, paragrafo 2, lettera k)

Tipi di difetto	Tuberi (%)
<i>Difetti gravi</i>	
Gravi danni dovuti al macchinario	1,0
Danni causati da malattie (scabbia)	0,5
Inverdimento	2,0
Marciumi umidi	0,0
Cancrena secca	0,5
<i>Difetti lievi</i>	
Presenza di terra	0,5
Lievi danni dovuti al macchinario	1,0
Danni causati da insetti	1,0
Calibro fuori misura	1,0
Mescolanza di varietà	0,0

*ALLEGATO II***Informazioni da riportare sull'etichetta**

(Articolo 1, paragrafo 2, lettera 1)

1. Nome dell'autorità che rilascia l'etichetta.
2. Nome dell'organizzazione di esportatori.
3. Indicazione « Patate turche da consumo ».
4. Varietà.
5. Provincia di produzione.
6. Calibro.
7. Peso netto dichiarato.
8. Indicazione « In conformità dei requisiti CEE 1988 ».
9. Contrassegno stampato o impresso per conto del servizio turco per la protezione vegetale.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3759/87 del Consiglio, del 30 novembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 359 del 21 dicembre 1987)

Pagina 4, allegato I, punto A.3, prima colonna:

anziché: « 3. ex 0302 50 10 »,

leggi: « 3. 0302 50 10 ».

Pagina 5, allegato III, punto A.I.b)1., terza colonna:

anziché: « 0303 41 11, 0303 41 31 e 0303 42 51 »,

leggi: « 0303 42 11, 0303 42 31 e 0303 42 51 ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 113/88 della Commissione, del 15 gennaio 1988, che fissa, per il 1988, il massimale indicativo per l'importazione in Portogallo di olio d'oliva e di panelli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 12 del 16 gennaio 1988)

Pagina 22, articolo 1, paragrafo 1:

anziché: « della sottovoce 1510 00 »,

leggi: « della voce 1509 e della sottovoce 1510 00 ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 788/88 della Commissione, del 24 marzo 1988, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 81 del 26 marzo 1988)

Pagina 16, allegato:

Partite A, B, C D e F, punto 10:

anziché: « Vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 4, 5, 6 (I.1.B.4) »,

leggi: « Vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 6 (I.1.B.4.3) ».

Partita H, punto 1:

anziché: « ... del 18 marzo 1987 »,

leggi: « ... del 19 marzo 1987 ».
